



COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
 Provincia di Asti

DEHORS

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o ad uso pubblico, per la somministrazione di alimenti in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali-bar e ristoranti.

Sommario

Articolo	Voce	Pagina
1	Definizione dell'oggetto	2
2	Criteri normativi generali per l'installazione dei dehors. Responsabilità	2
3	Transito pedonale	2
4	Viabilità veicolare	2
5	Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali	3
6	Reti tecniche	3
7	Durata e rinnovo delle installazioni	3
8	Superficie delle aree a dehors	3
9	Stato delle aree a dehors	3
10	Sanzioni	4
11	Presentazione delle istanze per l'installazione	4
12	Documentazioni ed elaborati richiesti.	4
13	Tipologie e caratteri formali	4
14	Pavimentazione	4
15	Delimitazione dell'area.	5
16	Protezioni aeree	5
17	Insegne pubblicitarie	5
18	Contenitori per rifiuti	5
19	Deroghe e disposizioni finali	5

Art. 1 Definizione dell'oggetto

Si intende che il termine "dehors" definisce un'area all'aperto, variamente attrezzata e delimitata, per la somministrazione di cibi e bevande al pubblico, necessariamente connessa ad un esercizio pubblico di bar o ristorante o similare anche in modo non strettamente funzionale, ma obbligatoriamente collocata nella più immediata vicinanza consentita all'esercizio.

Art. 2 Criteri normativi generali per l'installazione dei Dehors. **Responsabilità**

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti e per quanto riguarda i diritti dei terzi.

Art. 3 Transito pedonale.

Nelle zone della città normalmente aperte al traffico, il transito pedonale deve essere sempre assicurato liberamente lungo i marciapiedi, ove esistenti, o anche nei casi di aree destinate di fatto al transito pedonale con una larghezza, preferibilmente non inferiore a m 1.50 (salvo casi particolari accertati dall'Ufficio tecnico Comunale) misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro del dehors. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Deve essere sempre assicurata la continuità dei percorsi pedonali, da realizzarsi negli spazi risultanti tra dehors e carreggiata oppure tra dehors ed edifici (o altro).

Di norma, deve essere assicurato preferibilmente il percorso lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche; ad esempio, in corrispondenza di piazze slarghi o viali spaziosi, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti.

Nelle zone destinate al solo transito pedonale deve, di preferenza, essere assicurato il transito lungo gli edifici, i porticati, e i marciapiedi, siano essi normalmente rialzati o a livello con il piano stradale, in modo tale da non comportare interruzioni al normale percorso pedonale; il dehors non deve quindi interferire nè con gli accessi pedonali agli edifici o passaggi, nè con gli affacci di vetrine o con altri elementi di pubblico interesse.

In corrispondenza agli spazi liberi per il transito pedonale tra dehors ed edifici possono essere ammessi, in entrambi i casi di cui sopra, elementi di copertura (tende o simili)

Gli spazi in altezza liberi da ogni elemento od ostacolo devono avere una misura non inferiore a m 2,20 misurata dal punto più elevato del piano viabile; sono considerati ostacoli anche accessori quali frangisole o mantovane, anche se in tessuto e quindi non rigide.

Art. 4 Viabilità veicolare.

Nelle zone della città normalmente aperte al traffico veicolare ogni elemento dell'area del dehors, la cui sagoma di ingombro è definita avanti, non deve mai potere interferire con il transito dei veicoli. Deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei V.V.F., Raccolta RSU, ecc), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di m 3,25 (larghezza) x 4,20 (altezza) costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva, garantendo al contempo il transito pedonale con una larghezza minima di m 0,85 su almeno uno dei lati della via.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza; in caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio; tale spazio dovrà essere aumentato nei casi di eccezione valutati e motivati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali.

Non è consentita l'installazione di dehors in contiguità a monumenti, edifici di pregio o in presenza di arredo commerciale di particolare interesse, che potranno essere individuati da strumenti successivi.

Inoltre dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Art. 6 Reti tecniche.

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione. (Possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

Art. 7 Durata e rinnovo delle installazioni.

L'installazione del dehors ha durata massima di un anno, sia esso collocato su suolo pubblico che privato e può non essere rinnovata, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del dehors. Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del dehors, rispetto a quanto già autorizzato, nel caso in cui debbano venire apportate modifiche, da parte del Comune, agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati

Analogamente l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente.

Art. 8 Superficie delle aree a dehors.

La superficie del dehors è data dall'area definita dalla proiezione a terra dei piani verticali al cui interno sono comprese tutte le sagome e qualsiasi eventuale sbalzo, di ogni componente del dehors. In linea generale il dehors non dovrà superare la superficie massima di metri quadrati 25,00. Detta superficie potrà esser incrementata fino ad un massimo di metri quadrati 70,00 qualora sia dimostrata la possibilità oggettiva su area privata giudicata idonea oppure anche su area pubblica, ma solo se l'area risulta adeguata in quanto a dimensioni, circolazione veicolare e parcheggi, sicurezza.

Art. 9 Stato delle aree a dehors.

All'atto della rimozione stagionale del dehors devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammesso il permanere di alcun tipo di residuo, né predisposizioni per strutture o impianti, che non siano stati puntualmente evidenziati negli elaborati di Autorizzazione e quindi espressamente consentiti.

Art. 10 Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e dal regolamento edilizio comunale approvato.

Art. 11 Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni o adeguamento dovranno pervenire agli uffici comunali con il dovuto anticipo sui tempi di installazione dei dehors (minimo 60 giorni consecutivi rispetto alla data presunta di installazione. Le richieste dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale effettuerà le opportune verifiche di compatibilità, insieme con gli altri organismi comunali interessati.

Il richiedente, per il completamento degli atti di autorizzazione, dovrà trasmettere i pareri di competenza ottenuti all'Ufficio Tributi del Comune e procedere ai versamenti previsti per norma.

L'installazione di dehors è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile competente, previo parere della commissione edilizia comunale ed acquisiti i pareri favorevoli dell'ufficio viabilità.

Art. 12 Documentazioni ed elaborati richiesti.

Per le modalità di presentazione delle istanze e contenuto degli elaborati, valgono le disposizioni contenute nei regolamenti in atto, con le precisazioni integrative di seguito riepilogate:

- a) Riferimento planimetrico su estratto catastale ed estratto di PRG.
- b) Definizione dell'intervento con elaborati grafici in scala 1/100 come minimo, comprendente un'area opportunamente estesa.
- c) Illustrazione con elaborati grafici in scala adeguata, o in fotografia o fotocopia, dei diversi argomenti di intervento, con chiari riferimenti integrati con il punto b), corredati dalla descrizione specifica di tutti i materiali e colori impiegati.
- d) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi, opportunamente estesa alle aree circostanti quella di intervento. Le fotografie dovranno essere chiaramente leggibili, a colori, con formato minimo di cm 10 x 15, non del tipo a sviluppo istantaneo (tipo Polaroid).

Art. 13 Tipologie e caratteri formali.

Le tipologie e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti. Caratteri diversi, per interventi di particolare impegno, potranno essere ammessi a seguito di una valutazione specifica per ciascun caso.

Analoga particolare cura dovrà comunque essere posta per interventi in aree vincolate di interesse ambientale, paesaggistico, monumentale o archeologico.

Art. 14 Pavimentazione.

Nell'area di pertinenza deve essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale quando questa sia di particolare pregio; sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio nei casi di particolari condizioni del fondo, ovvero inclinato, con eccessiva pendenza, o in presenza di particolari accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, casi che dovranno essere valutati di volta in volta, per disposizione e materiali da impiegare.

In presenza di dislivelli dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78 e 236/89 e relativi regolamenti attuativi e circolari esplicative).

Art. 15 Delimitazione dell'area.

L'area può essere definita con arredi mobili, parapetti in ferro o legno, oppure con una serie di fioriere intervallate con spazi aperti, o accostate formanti un'unica cortina, soprattutto in presenza di transito di autoveicoli.

Art. 16 Protezioni aeree.

Oltre alle coperture delle strutture principali, sono ammessi gli ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali, per ciascun esercizio commerciale, per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni.

Sono preferibili gli ombrelloni con strutture in legno a pianta quadrata o esagonale e copertura in tela cruda, eventualmente personalizzati; sono pure ammessi i tipi comunemente in uso in struttura metallica a pianta esagonale o con copertura nei colori e decori realizzati secondo i logotipi delle ditte fornitrici di bevande o cibi, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti.

L'eventuale presenza di tende parasole mobili collegate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, è ammessa a condizione che le tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dal dehors e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree del dehors stesso.

Fanno eccezione particolari sagome o profili delle aperture degli edifici, condizioni queste da valutare per ogni specifico caso; il materiale ed il colore della copertura deve essere in accordo ed armonizzato con quelli degli ombrelloni.

Gli elementi ammessi sono: a) ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni; b) tende parasole mobili fissate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, preferibilmente del tipo a piano unico inclinato, ad eccezione di particolari condizioni da valutare di volta in volta.

I colori della copertura devono essere in accordo ed armonizzati con quelli degli edifici, evitando nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e violenti, o i contrasti troppo forti.

Art. 17 Insegne pubblicitarie.

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio.

Art. 18 Contenitori per rifiuti.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività nel dehors, per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori gettacarta o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia.

Art. 19 Deroche e disposizioni finali.

E' facoltà dell'autorità comunale concedere deroghe od imporre prescrizioni particolari dettate da motivi di ordine pubblico, decoro, igiene e salubrità, sicurezza stradale ed in genere, abbattimento delle barriere architettoniche.
